REGIONE MOLISE

ORDINANZA BALNEARE 2026

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME – IDRICO INTEGRATO

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la Legge n. 349 del 8 luglio 1986 ed il DPCM 1° marzo 1991 e ss.mm. concernente l'inquinamento acustico;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la Circolare n. 120 del 24 maggio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nella parte in cui prevede la possibilità che l'autorità delegata in materia di Demanio marittimo e la Capitaneria di Porto adottino separate Ordinanze, ciascuno per quanto di propria competenza;

VISTA la Legge regionale 5 maggio 2006, n. 5 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, approvato con DCR n. 202 del 14 luglio 2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 21.05.2025 n. 73 convertito in legge 18 luglio 2025 n. 105 ed in particolare l'art. 6, comma 2, il quale stabilisce la data di inizio e fine della stagione balneare allo scopo di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio;

VISTO il Piano di sicurezza delle spiagge emanato dalla Regione Molise;

RITENUTO necessario emanare disposizioni per disciplinare l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'esercizio dell'attività balneare e delle

strutture turistico-ricreative, al fine di garantire l'uniformità dell'uso del demanio marittimo lungo tutta la costa della Regione Molise, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

SENTITI i rappresentanti dei Comuni costieri, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e della locale Capitaneria di Porto nel corso della riunione tenutasi il 20.03.2026;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, attualmente in vigore;

ORDINA

ART.1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, nella Regione Molise, l'esercizio delle attività turistico-ricreative e delle strutture turistico–ricreative alle stesse finalizzate insistenti sul demanio marittimo, nonché l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.

2. Nella Regione Molise la stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 15 ottobre di ogni anno. Durante tale periodo, nelle strutture di cui sopra, possono essere svolte, oltre la balneazione, tutte le attività tipiche degli stabilimenti balneari quali l'elioterapia, l'attività di bar e ristorante e le attività commerciali previste dalle rispettive licenze.

3. L'apertura al pubblico delle strutture di cui al comma 1 per l'elioterapia e l'attività di bar ristorante, nonché le altre attività commerciali autorizzate con licenza, è consentita durante tutto l'anno.

4. Il concessionario delle strutture di cui al comma 1 è tenuto ad aprire al pubblico, sia per la balneazione sia per l'elioterapia, obbligatoriamente dal venerdì della quarta settimana di maggio fino alla domenica della seconda settimana di settembre secondo il metodo di calcolo standard delle settimane ISO 8601;

5. Al di fuori del sopraddetto periodo minimo obbligatorio di apertura, nella stagione balneare, il concessionario può aprire per l'elioterapia e la balneazione, nel rispetto di quanto previsto dall' Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli sul servizio di salvamento, oltre che per le attività di cui al comma 2 del presente articolo. Di detta apertura il concessionario deve dare comunicazione alla Capitaneria di Porto di Termoli ed al Comune competente per territorio.

6. Nel periodo di apertura al pubblico per la balneazione i concessionari delle strutture di cui al comma 1 devono garantire il servizio di salvataggio con le modalità indicate nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e recepite nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge. Nel periodo di apertura al pubblico per la sola elioterapia, i concessionari di cui sopra devono osservare quanto disposto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto relativamente al suddetto periodo con particolare riferimento all'obbligo di apporre apposita cartellonistica plurilingue in luoghi ben visibili dall'utenza, che avverte circa la mancanza del servizio di salvataggio e riportante la seguente dicitura "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA

PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI".

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE SPIAGGE E SULLA BALNEAZIONE

1. Le prescrizioni sulla sicurezza della balneazione sono regolamentate con Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto. Aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge libere sono trattati, altresì, nel Piano regionale di sicurezza delle spiagge 2026 adottato dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale.

ART. 3

OBBLIGHI DEI COMUNI COSTIERI

1. I Comuni costieri della Regione Molise hanno l'obbligo:
   a. di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia e la raccolta dei rifiuti;
   b. di effettuare le prime operazioni di bonifica, pulizia e rastrellatura delle spiagge libere entro il 1° aprile;
   c. di garantire la costante pulizia degli accessi pubblici al mare esistenti, per assicurarne la regolare percorribilità;
   d. di esporre sulle spiagge libere la presente Ordinanza, nel formato indicato nell'art. 10, in corrispondenza degli accessi pubblici al mare, in posizione centrale ed in luogo ben visibile, provvedendo all'immediato ripristino qualora venisse danneggiata, manomessa, rimossa o resa illeggibile.

ART. 4

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa molisana è VIETATO:

DURANTE TUTTO L'ANNO

a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere, sia pure contenuti in buste;
c) realizzare qualsiasi opera, di qualsiasi natura senza le preventive autorizzazioni da rilasciarsi da parte delle autorità competenti;
d) intraprendere qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare le dune e gli habitat naturali ivi esistenti;
e) transitare e sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine e di quelli adoperati per la pulizia delle spiagge. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità

appositamente autorizzate. Il transito dei mezzi meccanici occorrenti per l'esecuzione di opere sul demanio marittimo deve essere autorizzato preventivamente dalla Regione Molise. Il transito di veicoli destinati alla sorveglianza delle spiagge nelle ore notturne a fini di sicurezza deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Molise;

f) organizzare, sulle spiagge, animazioni, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, spettacoli pirotecnici ed altre forme di intrattenimento anche se di breve durata, senza preventiva autorizzazione demaniale marittima ed eventuali ulteriori da parte delle autorità competenti. La Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i) della legge regionale n. 5/2006, provvede al rilascio dell'autorizzazione di manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale e nei casi in cui l'organizzatore sia il Comune. Nei restanti casi al rilascio dell'autorizzazione provvederà il Comune nel cui territorio avrà luogo l'evento. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comune o alla Regione almeno 20 giorni prima dell'evento. Qualora l'evento interessi un'area che ricade all'interno di un sito Rete Natura 2000 per il rilascio dell'autorizzazione dovranno essere preventivamente espletate e concluse le procedure previste in materia ambientale secondo la vigente normativa ed acquisita la relativa autorizzazione qualora prevista;

g) accendere fuochi o fare uso di fornelli;

h) esercitare attività commerciali, sia in forma fissa che itinerante, senza le necessarie preventive autorizzazioni. Per queste attività non possono essere utilizzati apparecchi di diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica, né veicoli e/o mezzi di alcun genere;

i) lasciare in sosta natanti fuori dalle aree a ciò espressamente destinate con apposita ordinanza sindacale, da comunicarsi alla Regione Molise e alla Capitaneria di Porto di Termoli, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e di quelli per i quali è autorizzato il noleggio. I concessionari, nei periodi di non utilizzo dei suddetti natanti, possono comunque lasciarli in sosta sull'arenile in concessione, avendo cura di posizionarli in modo da non arrecare intralcio al passaggio;

j) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed a natanti in genere in violazione alle norme ambientali e al di fuori delle aree a ciò espressamente destinate con apposita ordinanza sindacale;

2. **DURANTE LA STAGIONE BALNEARE**

a) occupare con attrezzature ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia ampia 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Tale fascia può essere occupata solo dai mezzi destinati al salvataggio;

b) occupare gli accessi pubblici all'arenile, destinati esclusivamente al libero transito. Per comprovate esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, accertate dalle autorità competenti, il Comune, acquisiti i necessari nulla osta, può autorizzarne la chiusura esclusivamente dalle ore 23,00 alle 6,00;

c) lasciare sulle spiagge libere dopo le 20,30 e fino alle 7,30 del mattino successivo attrezzature balneari quali lettini, sedie, sdraio fatta eccezione, nelle spiagge libere prospicienti unità residenziali, dei soli paletti degli ombrelloni ed identificativi degli stessi qualora essi siano posizionati mantenendo il distanziamento prescritto all'art. 5, comma 4, lett. h);

d) accedere agli arenili in concessione ed utilizzare le attrezzature degli stessi dalle ore 20,30 alle ore 6,00 del mattino senza il consenso del concessionario. Il concessionario dovrà apporre tale divieto in prossimità dell'accesso allo stabilimento balneare sia dalla strada sia dalla spiaggia per far sì che il divieto si renda ben conoscibile a tutti;

e) effettuare lavori che interessino le spiagge libere dall'inizio della stagione balneare fino alla fine della stessa senza previa autorizzazione della Regione in deroga alla presente Ordinanza che potrà concederla solo per motivi di indifferibilità ed urgenza e qualora non vi sia pericolo per la pubblica incolumità;

f) creare impedimenti pregiudizievoli all'utilizzazione da parte dei soggetti diversamente abili;

g) organizzare gare di pesca sportiva dalla riva prima delle ore 21 e dopo le ore 7,00 dal 1° giugno al 31 agosto e prima delle ore 19,30 e dopo le ore 8 nel restante periodo della stagione balneare. Per dette gare, da autorizzarsi preventivamente dalla Regione o dal Comune a seconda che esse abbiano carattere nazionale o locale, secondo quanto disposto al precedente comma 1, lett. f), l'organizzatore dovrà munirsi preventivamente delle previste autorizzazioni ambientali nel caso in cui la gara interessa un'area ricadente in un sito Rete Natura 2000. Qualora la gara si svolga su un tratto di riva prospiciente una concessione per stabilimento balneare o uso posa ombrelloni e sedie, ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'organizzatore dovrà munirsi del consenso scritto del concessionario.

h) per le aree in concessione: effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel periodo di apertura obbligatoria delle strutture balneari ed in tutti i casi di apertura al pubblico facoltativa della struttura balneare per qualsiasi scopo;

i) per le aree libere: dal 1° maggio al 15 settembre effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 7,30 alle ore 20,30;

j) qualora eventi metereologici di particolare intensità e gravità determinino sulla battigia e sulla spiaggia accumuli particolarmente consistenti di materiale legnoso o altro tali da costituire un pericolo per la pubblica incolumità e per la sanità pubblica e tale circostanza sia acclarata e documentata, può essere consentito, in deroga a quanto disposto nel precedente punto, il ricorso ai mezzi meccanici anche in orari diversi/diurni, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco del Comune in cui ricade il tratto di spiaggia interessato, da comunicarsi alla Capitaneria di Porto di Termoli e alla Regione Molise. Detta ordinanza deve contenere misure a tutela della pubblica incolumità compresa l'interdizione dell'area interessata dal passaggio dei mezzi meccanici ai non addetti ai lavori;

k) praticare qualsiasi gioco sia a terra che in acqua che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica e nocumento all'igiene dei luoghi;

l) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le ore 13,00 e le ore 16,00. Fanno eccezione al presente divieto gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;

m) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, nonché di quelli autorizzati secondo la vigente normativa alla quota prescritta dalle Autorità competenti e dei velivoli autorizzati dalle competenti Autorità secondo le vigenti normative in materia di spazio aereo;

n) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione ed il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, o mediante l'impiego di megafoni, altoparlanti e analoghi mezzi di diffusione acustica;

o) spostare, occultare o danneggiare i segnali posti a tutela della salute e della pubblica incolumità o recanti informazioni al pubblico sull'uso delle spiagge;

p) fumare nella fascia dei 5 metri dalla battigia, nello specchio acqueo riservato alla balneazione, lungo i camminamenti, nelle aree giochi bimbi;

q) sulle spiagge libere condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio appositamente riconosciute, dei cani guida per non vedenti, degli animali di affezione quali cani e gatti. Nelle aree libere ai detti animali di affezione non è consentito fare il bagno. I Comuni devono individuare almeno un'area di spiaggia libera, riservata all'accesso con i cani, in cui ai cani è consentito fare il bagno. Detta spiaggia deve essere segnalata con specifica cartellonistica da apporsi nel/i punto/i di accesso alla stessa dalla strada e sulla spiaggia ogni 50 metri. Detta cartellonistica deve essere tale da risultare ben leggibile dall'utenza balneare. Essa deve avvertire che la spiaggia è destinata all'accesso con i cani a cui è consentita anche la balneazione solo nello specchio acqueo prospiciente e appositamente delimitato da cartelli o boe. Detti cartelli devono riportare la dicitura "Limite acque destinate alla balneazione dei cani" o in alternativa possono essere utilizzate boe di colore blu.

r) nelle aree in concessione vale quanto disposto dall'art. 6, comma 11.

s) resta l'obbligo per i conduttori di detti animali di attenersi a quanto previsto dalle specifiche disposizioni impartite dai Comuni e dai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise. I conduttori degli animali dovranno provvedere a non compromettere l'aspetto igienico–sanitario della spiaggia e a tal fine, dovranno provvedere immediatamente alla pulizia delle deiezioni sia solide che liquide avendo cura di portare con sé appositi contenitori con acqua semplice senza aggiunta di sostanze chimiche e/o detergenti nonché appositi dispositivi destinati alla raccolta delle deiezioni solide che non potranno in nessun caso essere lasciati sulla spiaggia a meno che sulla stessa non vi siano stati installati appositi contenitori da parte del Comune. Per le deiezioni il cane dovrà essere portato in un tratto di spiaggia retrostante, lontano dalle attrezzature balneari e dai bagnanti. I conduttori degli animali non devono mai lasciare gli stessi liberi e incustoditi. I conduttori devono mantenere una costante sorveglianza sugli animali, tenerli vicino a sé, al guinzaglio, e porre in essere tutte le cautele, compreso l'eventuale uso della museruola, atte a garantire l'altrui incolumità e a non arrecare disturbo agli altri frequentatori della spiaggia. Detti animali dovranno essere in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste dalla legge che dovranno risultare dall'

apposito libretto veterinario. Resta l'obbligo per i conduttori degli stessi di attenersi a quanto previsto dalle specifiche disposizioni impartite dai Comuni e dai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Il conduttore a qualsiasi titolo dell'animale è responsabile, in solido con il suo proprietario, del comportamento dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni e danni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. Resta salvo quanto disposto da eventuali regolamenti comunali adottati in materia. A tutela dell'animale il conduttore dello stesso deve provvedere al minimo necessario per il benessere dello stesso;

ART. 5

DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

1. Quanto disposto nel presente articolo si applica agli stabilimenti balneari propriamente detti e, in generale, alle strutture balneari, intendendo per queste ultime tutte le aree demaniali marittime in concessione ad uso turistico-ricreativo dotate di manufatti ed attrezzature destinati prevalentemente alla balneazione e all'elioterapia.

2. Le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, servizio di ristorazione, gli intrattenimenti musicali e danzanti, possono essere effettuate durante tutto l'anno, alle condizioni regolamentari e d'orario stabilite dai Comuni competenti ed applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ambientale, ordine pubblico, incolumità ed inquinamento acustico e secondo le modalità delle licenze di pubblico esercizio rilasciate dai Comuni territorialmente competenti. Per gli intrattenimenti danzanti si applica quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Le strutture e gli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura obbligatoria al pubblico per la balneazione e l'elioterapia, devono essere aperti almeno dalle ore 8,30 alle ore 19,30. I concessionari devono esporre all'ingresso dello stabilimento gli orari di apertura e chiusura al pubblico.

4. I concessionari di strutture o stabilimenti balneari, durante l'apertura al pubblico, devono:

a. esporre, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata dell'apertura degli stessi, copia della presente Ordinanza secondo le modalità previste nell'art. 10 e le tariffe applicate per i servizi resi;

b. attivare il servizio di soccorso e salvataggio secondo le modalità indicate nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto e nel Piano di Sicurezza delle Spiagge;

c. ottenere, prima dell'apertura al pubblico, la licenza di esercizio e le altre autorizzazioni necessarie da parte delle competenti autorità;

d. curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dell'area in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la raccolta dei rifiuti si applicano le disposizioni comunali in materia;

e. esercitare un'efficace sorveglianza dell'area in concessione e vigilare affinché la presente Ordinanza sia rispettata;

f. garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap mediante la predisposizione, previa comunicazione al Comune, di idonei camminamenti paralleli e/o perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, anche se gli stessi non risultano riportati in concessione, purché poggiati e non fissati al suolo. Tali percorsi, previa comunicazione al Comune competente, possono permanere per tutto l'anno;

g. svolgere solo le attività indicate in concessione o comunque consentite previa autorizzazione del Comune competente;

h. curare che il numero degli ombrelloni da installare sull'arenile sia tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ad ogni postazione ombrellone deve essere assicurata una superficie non inferiore a mq. 10,50 e, nello stesso tempo, deve essere assicurata la distanza minima di metri 2,50 fra i paletti degli ombrelloni della stessa fila. Tale ultima distanza deve essere portata a metri 4 per ogni gruppo di 20 ombrelloni, per costituire dei corridoi di accesso al mare per i bagnanti. I paletti degli ombrelloni lungo la linea di confine con altre concessioni devono essere posizionati ad una distanza minima di metri 1,50 dalla linea stessa, per costituire dei corridoi di accesso al mare. È consentita l'installazione, in luogo ed oltre gli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale. Per tali sistemi di ombreggio deve essere garantita una superficie a postazione non inferiore a 10,50 mq. Resta ferma la distanza minima di metri 2,50. Qualora tali sistemi di ombreggio consistano in una struttura che crea postazioni continuative d'ombra, gli stessi devono essere posizionati in modo da garantire almeno due corridoi di libero transito di metri 4 perpendicolari alla battigia, in aggiunta a quelli già previsti sulla linea di confine con altre concessioni. Resta ferma la distanza minima di metri 2,50 tra le file;

i. dotare la concessione di servizi igienici riconosciuti idonei dalla competente Autorità sanitaria. I servizi igienici per disabili devono essere appositamente segnalati in modo ben visibile con il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata individuazione. Qualora siano utilizzate docce prive di sistema di scarico collegato alla rete fognaria, è vietato l'uso di shampoo e sapone;

j. installare idoneo impianto di illuminazione;

k. installare idonei dispositivi antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;

l. evitare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato della concessione o la destinazione all'uso pubblico;

m. segnalare immediatamente all'Autorità marittima ed alle forze di Polizia gli incidenti verificatesi nella concessione e negli specchi acquei antistanti la stessa.

ART. 6

DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

1. È fatto obbligo al concessionario, al fine di rendere la presente Ordinanza conoscibile da tutti, esporla in luoghi ben visibili: all'ingresso dello stabilimento, all'interno dello stesso e, in almeno un punto della spiaggia in concessione.

2. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. Nel periodo di chiusura al pubblico il concessionario deve adottare tutte le misure necessarie per impedire l'occupazione delle cabine.

3. Durante il periodo di apertura al pubblico, dopo l'orario di chiusura è vietato l'uso delle spiagge in concessione, nonché delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) se non con il consenso del concessionario.

4. Durante il periodo di apertura al pubblico è vietato effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti balneari, salvo gli interventi che si rendano necessari a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili, previa espressa autorizzazione comunale.

5. I concessionari possono effettuare lavori di ordinaria manutenzione delle aree in concessione, preparatorie e di allestimento delle spiagge dal 1° marzo e fino al periodo di apertura al pubblico. I concessionari, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 30 del Codice della Navigazione, possono svolgere le operazioni di sistemazione e pulizia delle aree in concessione durante tutto l'anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. Qualora detti lavori vengano eseguiti con l'ausilio di imprese terze, anche queste ultime, devono darne comunicazione alla Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione I concessionari sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Nel periodo di apertura obbligatoria, e, al di fuori di detto periodo, nei periodi di apertura al pubblico per qualsiasi scopo non è possibile avvalersi per la pulizia delle spiagge dell'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

6. I concessionari possono segnalare i limiti della concessione con picchetti o paletti di forma, materiale e dimensioni tali da non costituire pericolo. Gli stabilimenti o parti di essi potranno essere recintati con staccionate in legno semplicemente infisse nel terreno alte al massimo 1 metro. In ogni caso tali staccionate dovranno essere di estensione limitata e perimetrare solo lo stabilimento e non l'intera concessione.

7. Parzialmente in deroga a quanto disposto al comma precedente, durante il periodo di chiusura degli stabilimenti balneari per la balneazione e l'elioterapia, al fine di prevenire atti vandalici e furti nonché per limitare l'insabbiamento ed i danni provocati da agenti atmosferici, i concessionari, dietro rilascio di apposita autorizzazione, valida per tutta la durata del titolo concessorio, da parte del Comune di competenza e dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 19 del D.Lg. vo 8 novembre 1990, n. 374, possono installare dei sistemi di protezione lungo il perimetro dei manufatti insistenti sulla concessione, inclusi portici, piazzali, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di reti, anche metalliche, pannelli rigidi e/o grigliati di tipo ligneo o metallico, che devono essere fissati alle strutture esistenti. In ogni caso i suddetti sistemi di protezione non possono superare l'altezza di mt. 2 e la porzione eccedente l'altezza di mt. 1,50 rispetto alla quota del piano di calpestio deve essere obbligatoriamente a giorno. Sempre dietro rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune competente e, se

necessario, dell'Agenzia delle Dogane, durante il periodo di chiusura degli stabilimenti balneari per la balneazione e l'elioterapia, è possibile posizionare delle strutture frangivento sull'arenile, costituite da paletti in materiale ligneo o metallico, semplicemente infissi al suolo ai quali vengono collegate delle reti, anche metalliche, la cui altezza non può essere superiore ai 2 mt.. Tali sistemi non possono in alcun caso perimetrare la concessione e il concessionario deve sempre garantirne la visibilità.
Tutti i sistemi di protezione succitati devono comunque garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi e rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza. I concessionari sono direttamente responsabili di ogni possibile danno o condanna che possa derivare dal posizionamento di tali sistemi di protezione. Sono fatte salve le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi.

8. Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessari per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere posizionati durante tutto l'anno dai concessionari sul demanio marittimo previa comunicazione al Comune competente.

9. I concessionari, durante tutto l'anno, possono attrezzare ed utilizzare nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione spazi per il gioco (tipo beach tennis o beach volley) che, per motivi di sicurezza, possono essere protetti con reti atte a delimitare l'area e ad impedire che la palla colpisca gli utenti della spiaggia, dietro rilascio della relativa autorizzazione/titolo da parte del Comune competente.

10. I concessionari, qualora non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, possono organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno della concessione, ferme restando le eventuali autorizzazioni sotto il profilo di pubblica sicurezza, nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche. Qualora per le suddette manifestazioni i concessionari intendano posizionare, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, strutture/opere non previste dal titolo concessorio è inoltre necessario acquisire dal Comune competente la specifica autorizzazione. I concessionari possono altresì ospitare all'interno della propria concessione manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale previa autorizzazione della Regione. In ogni caso i concessionari sono tenuti a munirsi di tutte le ulteriori autorizzazioni richieste da normative specifiche di settore e riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare.

11. I concessionari possono consentire l'accesso di animali d'affezione (cani e gatti). Gli animali non possono in nessun caso essere lasciati liberi e devono permanere sotto la postazione ombrellone del conduttore/proprietario o in spazi appositamente individuati ed opportunamente segnalati. I proprietari degli animali dovranno essere in possesso del libretto veterinario attestante la regolarità delle vaccinazioni igienico-sanitarie previste dalla legge. Resta l'obbligo per i conduttori degli stessi di attenersi a quanto previsto dalle specifiche disposizioni impartite dai Comuni e dai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise. In particolare, detti conduttori dovranno provvedere a non compromettere l'aspetto igienico-sanitario della spiaggia, provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni, ed, a tal fine, dovrà portare con sé appositi contenitori con acqua semplice senza aggiunta di sostanze chimiche e/o detergenti nonché appositi dispositivi destinati alla raccolta delle deiezioni solide che

non potranno in nessun caso essere lasciati sulla spiaggia I conduttori degli animali non devono mai lasciare gli animali incustoditi e devono porre in essere tutte le cautele, tra cui l'uso del guinzaglio e, ove necessario, della museruola, atte a garantire l'altrui incolumità e a non arrecare disturbo agli altri frequentatori. Il conduttore a qualsiasi titolo dell'animale è responsabile, in solido con il suo proprietario, del comportamento dello stesso e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni e danni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. Resta salvo quanto disposto da eventuali regolamenti comunali adottati in materia. A tutela dell'animale il conduttore dello stesso deve provvedere al minimo necessario per il benessere dello stesso. A detti animali non è consentita la balneazione fatta eccezione per le unità cinofile di salvataggio riconosciute e per i cani guida per non vedenti cui la stessa è consentita per l'espletamento delle proprie funzioni e fatto salvo il caso di specchi acquei prospicienti concessioni appositamente dedicate all'accesso in spiaggia con i cani e, a tal fine, appositamente attrezzate. Lo specchio acqueo prospiciente detta spiaggia in cui è consentita la balneazione ai cani deve essere appositamente delimitato mediante l'apposizione di cartelli riportanti la dicitura "Limite acque destinate alla balneazione dei cani".

12. I concessionari, possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per effettuare giochi ed attività ludico–motorie (tipo acqua gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività e, in ogni caso, per non più di due ore al giorno. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume, di non fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00 e di posizionare i suddetti apparecchi alla distanza prevista dalle vigenti norme di sicurezza o, in assenza di specifiche norme, non meno di 5 metri dalla battigia. I concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua durante lo svolgimento di tali attività e sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e/o cose derivante dalle stesse.

ART. 7

DISCIPLINA PARTICOLARE PER LA PREPARAZIONE E LA PULIZIA DELLE SPIAGGE

1. Le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge devono essere effettuate, sia dai Comuni che dai concessionari, senza recare pregiudizio alcuno all'ambiente costiero, in particolare ai sistemi dunali.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), i Comuni possono svolgere le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge libere, previa comunicazione alla Regione Molise e alla Capitaneria di Porto, durante tutto l'anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza. I Comuni sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi. Dal 1° maggio al 15 settembre i Comuni non possono avvalersi per la pulizia delle spiagge libere dell'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 7,30 alle 20,30.

3. I concessionari delle strutture di cui all' art. 1, comma 1, della presente Ordinanza, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto ed al Comune competente, possono

svolgere le operazioni di sistemazione e pulizia delle aree in concessione durante tutto l'anno, avendo cura di interdire le aree interessate dalle suddette operazioni ed adottare ogni opportuno accorgimento affinché le stesse si svolgano nella massima sicurezza.
Nei periodi di apertura al pubblico per qualsiasi scopo non è possibile avvalersi per la pulizia delle spiagge dell'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
I concessionari sono responsabili per danni a persone e/o cose che possono derivare dalle operazioni di che trattasi.

ART. 8

DOTAZIONI DI SICUREZZA

1. Presso ogni struttura balneare di cui all'art 1, comma 1, dovranno essere immediatamente disponibili e pronte all'uso le seguenti dotazioni:

a) bombola di ossigeno da 5 litri caricata a 200 atm, oppure 2 bombole da 3 litri caricate a 200 atm, flussimetro e manometro integrato e protetto da apposito cappellotto o, in caso di impossibilità a procurarsi detta dotazione, tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;

b) materiale per la somministrazione dell'ossigeno quali cannule di guedel (adulto e pediatrica), cannule naso faringee (adulto e pediatrica), pallone autoespandibile (adulto e pediatrico) con maschere (adulto e pediatrico) e ingresso per la somministrazione di ossigeno, fruste conduzione ossigeno, maschere facciali con reservoir;

c) cassetta di primo soccorso con materiale da medicazione di cui agli allegati 1 e 2 al D.M. 15 luglio 2003 n. 388;

d) defibrillatore DAE che deve essere individuato con un apposito cartello posto in modo che risulti ben visibile e che sia collocato ino posto facilmente raggiungibile;

e) saturimetro.

ART. 9

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Lungo la costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto sono individuate con apposita Ordinanza sindacale, da trasmettere alla Regione e all'Autorità marittima locale, nelle more dell'adozione dei piani spiaggia comunali. Su tali aree è vietato sistemare attrezzature da spiaggia.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1939 del 07 aprile 2025.

La presente Ordinanza è pubblicata sull'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it nella sezione Aree tematiche – Casa e Lavori pubblici – Demanio marittimo da cui può essere scaricata. La stessa deve essere esposta, in maniera ben visibile, a cura dei concessionari presso le strutture balneari di cui all'art. 1, comma 1 nel formato di 70 cm. X 100 cm. durante tutto l'anno e dai Comuni costieri presso le spiagge libere ed in corrispondenza degli accessi pubblici al mare in formato 70 cm. x 100 cm. Al fine di assicurarne la massima divulgazione, i Comuni costieri di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino provvedono alla sua affissione presso le sedi municipali dal giorno della sua approvazione fino al 15 ottobre.

2. L'omessa affissione secondo le modalità di cui al comma precedente costituisce violazione alla presente Ordinanza.

3. È fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

4. L'importo dovuto per le sanzioni pecuniarie comminate per la violazione della presente Ordinanza deve essere versato su conto corrente bancario IT12V0503403801000000236331 capitolo 9600, intestato alla Regione Molise, Servizio Tesoreria, specificando nella causale il numero di verbale e la data.

6. La presente Ordinanza decorre dal giorno della sua adozione e resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Termoli, lì 26.03.2026

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Dina Verrecchia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 mar. 2005, n. 82